SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

03A04547

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2003.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della signora Enrica Corti, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di € 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 14 febbraio 2003, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 alla signora Enrica Corti, nata a Milano il 12 gennaio 1921.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2003 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 35

03A05413

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3282).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente: «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Vista le note n. 52/CD del 24 febbraio 2003 e n. 64/CD del 24 marzo 2003 del Presidente della regione Umbria con la quale, tra l'altro, è chiesta una modifica all'ordinanza di protezione n. 2947 del 1999, che consente di risolvere le problematiche concernente la ricostruzione post sismica nella frazione di Isola del comune di Nocera Umbra;

Vista la nota del 4 aprile 2003 del sindaco del comune di Nocera Umbra inerente alla medesima richiesta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali

ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3175 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. AMB/PTC/03/7955 in data 13 marzo 2003, con la quale l'Assessore alla difesa del suolo e della costa protezione civile della regione Emilia-Romagna ha chiesto la proroga del termine previsto dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3175 del 2002, concernente i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi alluvionali del 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»;

Vista la nota n. 2256 del 3 marzo 2003 del prefetto di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato con la quale ha chiesto che venga prorogato il termine di cui all'art. 2, dall'ordinanza di protezione civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 27 giugno 1996, n. 2451, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 1996, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone»;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 27 febbraio 1997, n. 2516, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 1997, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1996 sul territorio delle province di Udine, Pordenone, e Trieste ed integrazioni all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2451 del 27 giugno 1996»;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 24 luglio 1997, n. 2626, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997, recante «Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2451 del 27 giugno 1996, n. 2516, del 27 febbraio 1997 relative agli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 giugno 1996 e 15, 16 e 17 ottobre 1996 sul territorio delle province di Udine, Pordenone, e Trieste».

Vista la legge del 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Considerato che, per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese novembre 2002, sono stati disposti primi finanziamenti del tutto insufficienti a fronteggiare tale contesto emergenziale;

Vista la nota del 14 gennaio 2003, n. 231, della direzione regionale della protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la quale l'assessore ha chiesto di poter utilizzare l'importo di euro 863.473,33 per le finalità di cui all'ordinanza n. 3258 del 2002, al fine di avviare i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti

inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbllca italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»;

Vista la nota n. 10458 del 18 febbraio 2002 del Presidente della regione Campania, con la quale, tra l'altro, ha chiesto di modificare l'art. 7 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998;

Vista la nota Gab/2002/12573/B09 in data 16 dicembre 2002 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio inerente alla sopra citata modifica dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 con il quale è stata disposta la proroga, fino al 30 novembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 giugno 2000, n. 3061, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3049, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile», n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania»;

Vista la nota n. 3765 del 20 marzo 2003, con la quale i sindaci dei comuni di Bracigliano, Siano, Quindici, S. Felice a Cancello e Sarno, tra l'altro, chiedono, anche per l'anno 2003, il contributo per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché per le maggiori spese connesse all'emergenza ancora in corso nei predetti territori comunali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Viste le successive ordinanze di protezione civile emanate in conseguenza dei predetti eventi alluvionali;

Vista la nota n. AMB/PTC/03/8944 in data 21 marzo 2003, con la quale l'assessore alla difesa del suolo e della costa protezione civile della regione Emilia-Romagna ha chiesto di utilizzare le risorse finanziarie ancora disponibili sul proprio bilancio e assegnate ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare gli eventi alluvionali di novembre 2000, per la delocalizzazione degli insediamenti abitativi ubicati nelle aree ad elevato rischio idrogeologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per

la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002 concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento dei mezzi pesanti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Viste le note dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia del 31 marzo 2003 e del 3 aprile 2003;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

Vista la nota n. 1471 del 3 aprile 2003, del presidente della Regione siciliana, Commissario delegato;

Visto l'art. 6, comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Vista l'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, n. 3264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2003 «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata»;

Vista la richiesta del Commissario delegato - Presidente della regione Basilicata in data 11 marzo 2003;

Considerata la necessità di disporre l'apertura di una contabilità speciale nella quale far confluire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3187/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Viste le note rispettivamente del 10 e del 14 aprile 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, con le quali è chiesto il differimento dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei soggetti residenti in taluni comuni interessati da eventi calamitosi;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del 24 febbraio 1999, n. 2947, dopo le parole «per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante» sono inserite le seguenti: «o per il diverso assetto localizzativo ed urbanistico conseguenti a piani attuativi all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61», e all'ultimo periodo la parola «indisponibile» è soppressa.

Art. 2.

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2003, nel limite dei finanziamenti disponibili negli appositi capitoli del bilancio regionale.

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, è prorogato fino al 31 ottobre 2003.

Art. 4.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 863.473,33 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997 e n. 2626 del 1997, per le finalità di cui all'ordinanza n. 3258 del 2002.

Art. 5.

1. All'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo 1998, le parole «agli enti ordinariamente competenti» sono sostituite con le seguenti: «alla regione Campania».

Art. 6.

1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3049 del 2000 possono essere prorogate per la durata di un anno o, comunque, entro il termine dello stato di emergenza di cui in premessa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, della legge n. 226/1999.

3. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate determinate dall'inapplicabilità dell'imposta comunale sugli immobili in relazione ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese - Senisese e non suscettibili di utilizzo è concesso per l'anno 2003, improrogabilmente ed inderogabilmente, un contributo straordinario ai comuni colpiti nel limite di 2,5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.

Art. 7.

1. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è disposta, improrogabilmente ed inderogabilmente, l'erogazione anche a titolo di anticipazione dell'importo di euro 3.098.741,39, per l'anno 2003, per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge n. 226/1999. Tale importo è trasferito sulla contabilità speciale del Commissario delegato - Presidente della regione Campania.

2. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.

Art. 8.

1. Dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, nell'ambito delle norme giuridiche suscettibili di deroga, sono espunti i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996.

Art. 9.

1. Per la prosecuzione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2000, finanziati con le risorse finanziarie ai sensi delle ordinanze n. 3090/2000, n. 3095/2000, n. 3110/2001, n. 3135/2001, n. 3141/2001, n. 3143/2001, n. 3191/2002, n. 3192/2002, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a impiegare le risorse finanziarie già assegnate e ancora disponibili, anche per favorire i programmi di delocalizzazione degli immobili pubblici e privati ubicati in aree a rischio idrogeologico.

Art. 10.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

alla settima riga dell'art. 1, comma 1, la frase «dell'art. 13, comma 2, lettera *c)*» è sostituita con la seguente: «dell'art. 13, comma 2, lettera *e)*»;

All'art. 2, la frase «decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1» è sostituita con la seguente: «decreto ministeriale 26 gennaio 2000, art. 13, comma 1».

Art. 11.

1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 è così integrato: art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: «2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui nominato.».

Art. 12.

1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, e di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, è prorogata di ulteriori dodici mesi.

Art. 13.

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: «5. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, direttamente impegnato nelle attività emergenziali di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui al comma 2, con oneri a carico del medesimo Istituto».

2. All'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: «5. Per le finalità di cui al presente articolo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è autorizzato ad assumere quindici unità di personale con contratto a tempo determinato, correlato alla vigenza dello stato di emergenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17 della presente ordinanza, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie previste dalla convenzione di cui al comma 1 del presente articolo».

3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della predetta ordinanza per la definizione in un contesto unitario delle attività convenzionali ivi previste, è soppresso il riferimento alla Commissione nazionale grandi rischi.

Art. 14.

1. Il termine per l'adozione dei piani da parte del Presidente della Regione siciliana Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione n. 286/2003, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. La sospensione dei termini di cui all'art. 5, commi 1 e 5 dell'ordinanza n. 3254/2002 è prorogata fino al 31 marzo 2004, con oneri a carico dei fondi del Commissario delegato Presidente della Regione siciliana che provvede anche al relativo rimborso agli enti interessati.

3. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.

Art. 15.

1. Il comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2003, n. 3264, è sostituito dai seguenti commi:

«5. Per le esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza è istituita con provvedimento del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, una struttura costituita da personale e dai mezzi necessari, con il compito di supportare il responsabile unico del procedimento; ove si tratti di personale del Genio civile o di altra amministrazione regionale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 60 ore mensili *procapite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

6. Il Commissario delegato - Prefetto di Siracusa è autorizzato a stipulare, con effetto dalla data di conferimento, i disciplinari d'incarico concernenti l'attività del responsabile unico del procedimento-responsabile dei lavori, dei collaboratori dirigenti da quest'ultimo individuati, del direttore operativo, definendo, tra l'altro, la corresponsione e la quantificazione dei relativi compensi anche in deroga all'art. 18 della legge n. 109/1994, all'art. 24 della legge n. 165/2001 ed all'art. 13 della legge della Regione siciliana n. 10 del 15 maggio 2000, da congruirsi tenendo conto delle valutazioni espresse dall'Ordine degli ingegneri di Siracusa condivise dall'ufficio del Genio civile di Siracusa.

7. Gli oneri connessi all'attuazione dei commi precedenti, nonché quelli concernenti le spese generali attinenti al funzionamento della struttura a disposizione del responsabile unico del procedimento, sono posti a carico delle risorse di cui al all'art. 4 della presente ordinanza.».

Art. 16.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, al fine di supportare la struttura di coordinamento e monitoraggio sopra citata, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, in deroga all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, ad avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato della Corte dei conti, autorizzato dallo stesso organo, nonché di un consulente esperto in materia di analisi dei costi, ai quali è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 50% dello stipendio nella globalità delle voci stipendiali, con oneri a carico del Fondo della protezione civile».

Art. 17.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3187/2002 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «4. Le risorse di cui ai precedenti commi, affluiscono su una apposita contabilità speciale istituita e intestata al Commissario delegato - Presidente della regione Basilicata».

Art. 18.

1. Sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) decreto 14 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;

b) decreti 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore

dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

c) decreto 5 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002 le cui abitazioni e immobili sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o che hanno subito danni ai beni mobili e immobili di loro proprietà; la sospensione prevista dal citato decreto 5 dicembre 2002, si applica, a decorrere dal 25 novembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, anche a favore dei soggetti che alla stessa data del 25 novembre 2002 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni delle regioni indicate nel medesimo decreto nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale o che hanno subito danni superiori a 25.000,00 euro, dichiarati in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci dei danni.

2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre 2003.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 con esclusione degli adempimenti di natura fiscale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle somme rinvenienti dai mutui di cui al decreto-legge 7 febbraio 2003, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. A tal fine i presidenti delle regioni provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05416

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea. (Ordinanza n. 3283).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247del 30 ottobre 2002;

Considerata l'ineludibile esigenza di assumere misure straordinarie ed urgenti per il compimento delle attività organizzative connesse alla gestione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con particolare riferimento alle iniziative di preparazione e predisposizione della struttura militare denominata Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» che ospiterà alcuni importanti incontri e manifestazioni che coinvolgeranno rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;

Ritenuto che sul territorio adiacente al citato complesso militare insistono alcuni centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza comporta l'insorgenza di gravissime situazioni di rischio, posto che è reso impossibile il controllo in termini di sicurezza dei luoghi di svolgimento delle manifestazioni, sì da imporre come oltremodo necessaria ed urgente l'acquisizione della piena disponibilità delle aree adiacenti al Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» sito in via di Tor di Quinto anche attraverso la requisizione e la delocalizzazione dei centri medesimi;

Ritenuto, inoltre, che la presenza dei predetti centri incide negativamente, ed in termini di particolare gravità, su fondamentali interessi pubblici sotto i profili ambientale e dell'igiene rispetto alla situazione di eccezionale affluenza che si verificherà in occasione dello svolgimento degli incontri e delle manifestazioni;

Visto, altresì, l'art. 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», rispetto al quale risulta necessario ed opportuno concentrare già nel presente contesto provvedimentale l'individuazione delle misure di tutela dei molteplici interessi pubblici di cui alla superiore premessa, ed a cui seguirà il provvedimento da adottarsi da parte del commissario delegato nell'esercizio degli specifici poteri prefettizi, che agirà, ai sensi del citato art. 2 del regio decreto n. 773/1931, al riscontro dei presupposti di legge, in deroga alle disposizioni inerenti alla competenza prefettizia;

Viste le riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutesi in data 12 marzo, 24 marzo e 17 aprile 2003, per l'esame delle problematiche inerenti alle attività di autodemolizione presenti in via di Tor di Quinto, all'esito delle quali è stata unanimemente riscontrata la situazione di rischio di cui alle superiori premesse;

Sentita la regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dispone:

Art. 1.

1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, gen. B. Umberto Pinotti è nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative volte all'acquisizione della piena disponibilità e libertà delle aree, da persone e cose, adiacenti al Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», sito in via di Tor di Quinto, in relazione alla preminente esigenza di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni e degli incontri del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea ospitati nella predetta struttura in condizioni di massima sicurezza.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, anche esercitando i poteri del prefetto in ordine alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 del regio decreto n. 773/1931, può provvedere alla requisizione, in uso temporaneo sino alla data di scadenza della dichiarazione di «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, ovvero sino ad altra data coerente con le esigenze di tutela di cui al «testo unico di pubblica sicurezza», delle aree attualmente utilizzate dai centri di autodemolizione e rottamazione, al compimento di interventi finalizzati alla dislocazione dei centri di cui al comma 1 ed alla ricollocazione dei materiali ivi esistenti presso aree già precedentemente individuate dal sindaco di Roma e soggette a procedure espropriative per il perseguimento di finalità di sistemazione definitiva dei predetti centri di autodemolizione e rottamazione, o presso diverse aree appositamente individuate dal medesimo sindaco di Roma per l'attuazione della presente ordinanza, ovvero, presso aree militari, anche dismesse o in via di dismissione, all'uopo messe temporaneamente a disposizione dal Ministero della difesa.

3. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato autorizza, in deroga alle norme di cui ai successivi articoli 8 e 9, nelle aree individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, la realizzazione di opere e lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi che garantiscano condizioni di tutela igienico, sanitarie ed ambientali, nonché le attività di recupero e commercio degli stessi e l'eventuale installazione di manufatti provvisori necessari allo svolgimento delle predette attività.

4. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, in raccordo con la regione Lazio, provvede al rilascio delle autorizzazioni alle attività di recupero e commercio di cui al comma 3 che sarà comunque subordinato alla sussistenza di idonea fideiussione a garanzia dell'impegno assunto per l'ulteriore successiva delocalizzazione.

Art. 2.

1. L'attività contrattuale necessaria al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, è posta in essere dal comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato che si avvale delle procedure relative alla trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alla normativa citata dai successivi articoli 8 e 9.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 1, 2, comma 1, e 3 della presente ordinanza il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato si avvale di due soggetti attuatori, della consulenza del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, nonché delle strutture e dei mezzi delle forze armate, altresì, provvedendo, nei confronti di queste ultime, all'eventuale refusione degli oneri conseguenti.

Art. 3.

1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo ai titolari dei centri, di cui all'art. 1, che gestiscono le attività di autodemolizione e di rottamazione, a titolo di indennizzo per le eventuali sospensioni della propria attività commerciale, necessitate dalla attuazione della presente ordinanza. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di sei mesi, parametrato sulla base dei redditi per l'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione dei redditi. È inoltre concesso dal comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato un contributo, pari al 100% degli oneri sostenuti e debitamente provati, per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, certificati da una apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 4.

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza è costituita una struttura amministrativa, presso l'ufficio del comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, composta da non oltre venti unità di personale militare e/o civile; detta struttura può essere altresì integrata con un avvocato dello Stato o con un magistrato amministrativo e con due esperti di cui uno in materie giuridiche ed un altro in materie ambientali. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*. Ai soggetti integratori è corrisposta un'indennità pari all'ammontare del compenso spettante ai soggetti attuatori ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. In favore del personale dei Vigili urbani del comune di Roma, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività connesse all'attuazione della presente ordinanza, nel limite di trenta

unità, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite.

3. Al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato ed ai due soggetti attuatori dal medesimo nominati sono riconosciuti un compenso mensile nella misura per il primo pari all'ammontare della indennità perequativa in godimento e per gli altri pari all'80% della stessa indennità.

Art. 5.

1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, per le iniziative di cui alla presente ordinanza, utilizza l'istituto della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alla Conferenza, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dall'indizione, sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, anche per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale sui progetti, affinché, una volta approvati, i lavori possano essere immediatamente appaltati.

2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 delibera, anche nel caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti in deroga alle specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche, anche alternative, indicazioni delle modifiche progettuali occorrenti ai fini dell'assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; tale approvazione è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà.

3. In caso di motivato dissenso espresso dalla Conferenza di servizi, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

4. Eventuali pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di amministrazioni ed enti pubblici, dovranno essere rilasciati entro 10 giorni. Decorso tale termine, la richiesta si intenderà accolta in senso favorevole ai fini del completamento dell'opera.

Art. 6.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il sindaco di Roma, in raccordo con la regione Lazio, ove ravvisi la necessità di procedere all'assunzione di iniziative di carattere espropriativo, provvede, sulla base delle indicazioni delle aree effettuata dallo stesso, alla comunicazione della dichiarazione di pubblica utilità ai soggetti interessati, nonché all'immediata occupazione d'urgenza ed alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.

2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità, contiene la determinazione urgente dell'indennità congruita dal sindaco di Roma che si avvale delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in misura non inferiore al valore agricolo, nonché l'invito al proprietario espropriato a comunicare, entro 20 giorni dall'immissione in possesso, la condivisione sulla indennità determinata.

3. Il sindaco di Roma, ricevuta la comunicazione di condivisione, nonché la documentazione comprovante la piena e libera fruibilità del bene, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione, nel termine di giorni 60, con oneri a carico del bilancio dell'amministrazione regionale.

4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine di cui al precedente comma 2, può chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima, senza che ciò possa pregiudicare comunque gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, né l'avvio delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non può fruire della quantificazione minima rapportata al valore agricolo del terreno di cui al precedente comma 2.

5. I proprietari delle aree oggetto degli interventi, prima dell'espropriazione, hanno il diritto di concludere accordi di cessione dei beni o delle quote di proprietà, sulla base di maggiorazioni del valore del cespite da congruirsi con il sindaco di Roma che si avvale delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.

Art. 7.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 5, comma 1, della ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2002, n. 3247, per le attività di bonifica dei luoghi occupati, alla data di adozione della presente ordinanza, dai predetti centri di autodemolizione e rottamazione e per la realizzazione degli interventi concernenti l'adeguamento delle strutture anche viarie del Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», nonché per la realizzazione delle iniziative di predisposizione delle necessarie misure di sicurezza, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio provvede, quale soggetto attuatore.

2. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, soggetto attuatore, sulla base delle direttive impartite dagli organi responsabili del Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», si avvale delle deroghe di cui all'art. 3 della ordinanza n. 3247/2002, nonché di quelle di cui agli articoli 8 e 9 della presente ordinanza.

3. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al precedente comma 1, dichiarati indifferibili ed urgenti, e tenuto conto delle prevalenti ragioni di sicurezza, si applica il regime previsto per le opere e gli interventi di cui all'art. 33 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione di tali interventi ed opere avviene, anche per stralci, previo esperimento di gara informale a cui sono invitate, anche in qualità di mandatarie di raggruppamenti, n. 5 imprese.

4. La stazione appaltante è autorizzata a procedere alle aggiudicazioni di cui al precedente comma anche per stralci, ed anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati, anche in deroga all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994. È in facoltà del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in relazione alla somma urgenza degli interventi e delle opere, realizzare l'acquisizione delle dotazioni strumentali, nonché prevedere, anche in corso d'opera, la corresponsione all'aggiudicatario di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

Art. 8.

1. La progettazione delle opere di cui al precedente art. 7 può essere affidata a trattativa privata a liberi professionisti singoli, associati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

2. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 7, i termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla metà.

3. Gli interventi e le opere di competenza di soggetti erogatori di servizi pubblici, che si rendono necessari in relazione alla definizione degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 7, hanno carattere di priorità assoluta rispetto ai programmi operativi dei citati soggetti.

Art. 9.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modificazioni;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 e successive modificazioni;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, commi 1 e 2, art. 22, commi 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, e successive modifiche e integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 28, 31, 32, 33, e 46;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 17, 21, 27, 28, 32, 49 e 54, e successive modifiche e integrazioni, nonché relativi provvedimenti attuativi;

legge regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, articoli 15, 16, 17, 28 e 29;

decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1988, n. 203, articoli 6 e 7;

legge 26 ottobre 1995, n. 447 art. 8;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articoli 8, 9 e 10;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 117;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54.

2. Alla data di entrata vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico.

Art. 10.

1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 nel limite massimo dell'importo di euro 3.000.000,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità spe-

ciale intestata al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza.

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05415

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2003.

Regole tecniche relative ad apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

Visto l'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 2 del citato art. 22;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dal comma 3 del citato art. 22;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art. 22;

Visto il decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003, concernente le regole tecniche relative agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

Considerato che il citato art. 38, comma 3, prevede che gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano dotati di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilità e di dispositivi atti a segnalare eventuali manomissioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione del decreto e definizioni

1. Il presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

2. Ai soli fini della determinazione delle regole tecniche degli apparecchi e congegni di cui al presente decreto, si intendono:

a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, pronti per essere impiegati sul territorio nazionale;

b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte; è assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1º gennaio 2004, art. 2508);

c) per gestore, colui che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

d) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;

e) per utente, il giocatore;

f) per apparecchio o congegno, il complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e schede di gioco e della connessione per la comunicazione;

g) per intrattenimento, l'insieme di modalità e sequenze di gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita;

h) per abilità, la capacità richiesta all'utente per il conseguimento del risultato relativamente alle diverse tipologie di gioco;

i) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;

j) per preponderanza dell'abilità o dell'intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio, la possibilità dell'utente, tramite la propria abilità, di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco, gli elementi aleatori incidenti sul risultato e/o la prevalenza, durante la partita, del tempo dedicato ad elementi di intrattenimento;

k) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita;

l) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonché le interfacce ed i protocolli necessari per l'accesso ai dati ai fini della gestione telematica degli apparecchi;

m) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 7.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 7.000, dalla partita n. 7.001 alla n. 14.000 e così di seguito;

n) per immodificabilità, la non modificabilità né alterabilità delle caratteristiche tecniche nonché delle modalità di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi, per le quali è stata fornita autocertificazione di conformità all'esemplare che ha precedentemente conseguito la certificazione a seguito dell'esito positivo della verifica tecnica;

o) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o più dei dispositivi di protezione della scheda di gioco;

p) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di gioco necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le relative modalità di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi;

q) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi dalla manutenzione straordinaria.

Art. 2.

Requisiti obbligatori degli apparecchi

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, gli apparecchi e congegni da intrattenimento o da gioco di abilità di cui al presente articolo:

1) funzionano con modalità automatiche, semiautomatiche od elettroniche;

2) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche;

3) prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi di euro;

4) si basano su modalità di gioco nelle quali gli elementi di abilità od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio;

5) non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali;

6) sono programmati per una durata di ciascuna partita non inferiore a dieci secondi;

7) computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite ed in misura non inferiore al 90% delle somme giocate;

8) distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche;

9) ciascuna vincita non può essere superiore a venti volte il costo della singola partita;

10) erogano la vincita subito dopo la conclusione di ciascuna partita vincente;

11) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, di cui al successivo art. 8;

12) sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione, rendendone evidente a chiunque la manomissione stessa, anche solo tentata, attraverso modalità diversificate, di cui al successivo art. 9;

13) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art. 10;

14) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 11, e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 12.

2. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono, altresì, essere conformi, in particolare, ai requisiti specificati agli articoli da 3 a 7.

Art. 3.

Durata della partita

1. Per durata della partita si intende il periodo di tempo, comunque non inferiore a dieci secondi, che intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione di avvio della partita da parte dell'utente, il gioco ha inizio ed il momento nel quale il gioco termina, alternativamente, con una vincita o senza di essa.

2. L'erogazione della vincita non è compresa nella durata della partita.

Art. 4.

Modalità di pagamento della partita

1. Gli apparecchi devono essere muniti di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:

a) accettino esclusivamente monete metalliche nella divisa corrente (euro);

b) rendano il resto, a richiesta dell'utente, nel caso di introduzione di monete fino ad un valore massimo di due euro e, allo stesso tempo, impediscano l'introduzione di ulteriori monete fino all'esaurimento dell'importo precedentemente immesso;

c) impediscano l'introduzione delle monete, qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti.

Art. 5.

Modalità di conseguimento delle vincite in denaro

1. Negli apparecchi di cui al presente decreto:

a) le vincite non possono, in alcun caso, essere costituite da punti o da crediti a favore dell'utente;

b) il rapporto, non inferiore al 90%, tra monete introdotte per il gioco e vincite erogare si intende relativo a ciascun ciclo complessivo di partite.

Art. 6.

Requisiti tecnologici di base dell'apparecchio o congegno

1. Ciascun apparecchio o congegno dispone di una scheda di gioco nella quale risiedono tutte le componenti hardware e software necessarie al suo funzionamento.

2. La scheda di gioco è costituita da:

a) i circuiti sui quali viene eseguito il software di gioco;

b) i circuiti sui quali risiedono i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di cui al successivo art. 7;

c) un'interfaccia seriale di tipo RS232, ovvero interfaccia funzionalmente equivalente rispondente a standard internazionali, per la gestione telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La scheda di gioco contiene anche i protocolli di comunicazione per l'accesso ai dati e, ai fini della predetta gestione telematica, i protocolli di rete per il trasporto dei dati su rete fissa e/o su rete mobile. I protocolli saranno definiti con successivi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in relazione all'evoluzione tecnologica del settore.

4. La scheda di gioco è costituita da un'unità fisica sulla quale sono realizzate le funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 ovvero, in alternativa, da unità separate ma strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di gioco nonché le funzioni di memorizzazione dei contatori dei dati, l'interfaccia seriale ed i protocolli di comunicazione e di rete.

Art. 7.

Informazioni sul funzionamento dell'apparecchio

1. Ciascun apparecchio o congegno deve conservare memorizzate, in specifici contatori, le seguenti informazioni relative al proprio funzionamento:

a) codice identificativo;

b) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate;

c) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincita;

d) contatore progressivo del numero di cicli complessivi di partite effettuati;

e) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate nel ciclo corrente;

f) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo corrente;

g) contatore del numero di partite del ciclo corrente;

h) per ogni accensione, spegnimento o manomissione dell'apparecchio: data, ora, minuto ed identificazione dell'evento (0 = accensione; 1 = spegnimento; 2 = tentativo di manomissione);

i) per ogni partita eseguita nel ciclo corrente ed in quello precedente:

1) la data in formato «gg.mm.aa.»;

2) la durata in secondi della partita, in formato «ss»;

3) il moltiplicatore di vincita assegnato (da 1 a 20) in caso di partita vinta.

Art. 8.

Dispositivi a garanzia dell'immodificabilità

1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere dotato di dispositivi che non consentano la manomissione, sotto qualsiasi forma, degli elementi che determinano le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi.

2. I dispositivi di cui al comma precedente consistono in programmi che bloccano il funzionamento della scheda di gioco in caso di manomissione ovvero, in alternativa, in apposite soluzioni tecniche che impediscano l'accesso alla scheda di gioco e che ne rendano evidente la manomissione, anche solo tentata.

3. Ciascun apparecchio o congegno deve essere predisposto in modo da preservare le memorie dei dati nel caso di disconnessione o di interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine della disconnessione o interruzione, il ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente e la registrazione dell'evento nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera *h)*.

Art. 9.

Segnalazione della manomissione

1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere dotato di meccanismi i quali, in caso di manomissione dei dispositivi di cui al precedente art. 8, blocchino l'apparecchio e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate, rendendole evidenti mediante:

a) segnalazione audio o video;

b) blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento;

c) blocco dei dispositivi di inserimento delle monete.

2. Ciascun apparecchio o congegno deve registrare la manomissione nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera *h)*.

Art. 10.

Codice identificativo

1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere munito di un codice univoco alfanumerico identificativo, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Ciascun apparecchio o congegno deve visualizzare su video o display, ad ogni accensione e per almeno cinque secondi, il codice identificativo di cui all'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera *a)*.

Art. 11.

Scheda esplicativa

1. Per ogni modello di apparecchio o congegno, i produttori o gli importatori predispongono un apposito documento, redatto in lingua italiana, esplicativo delle caratteristiche tecniche, nel quale sono contenuti:

a) il nome commerciale del modello;

b) l'identificazione del produttore o dell'importatore;

c) gli estremi della certificazione di esito positivo della verifica tecnica di conformità effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio o del congegno, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi;

e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza di cui ai precedenti articoli 8 e 9;

f) la descrizione delle regole che governano il gioco;

g) le caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa una foto di formato non inferiore a cm 13×18, per valutarne le caratteristiche;

h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei dispositivi e dei meccanismi di cui ai precedenti articoli 8 e 9;

i) i certificati di sicurezza esigibili (marchio CE).

Art. 12.

Registro delle manutenzioni straordinarie

1. Per ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa, il registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano la scheda di gioco e che risultano necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi.

2. Sono responsabili della manutenzione straordinaria i produttori o gli importatori degli apparecchi o congegni ovvero i soggetti da questi autorizzati.

3. Il registro delle manutenzioni, per ciascun intervento, deve riportare:

a) l'oggetto dell'intervento;

b) la data di effettuazione;

c) i dati identificativi del soggetto che lo ha effettuato.

Art. 13.

Informazioni al pubblico

1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al presente decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.

Art. 14.

Modifiche ed integrazioni al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003

1. Al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003, concernente le regole tecniche relative agii apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 1, comma 2, le lettere *e)* ed *i)* sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere *g)* e *k)* dell'art. 1, comma 2, del presente decreto;

b) al medesimo art. 1, comma 2, sono aggiunte le lettere *n)* e *o)*, relative, rispettivamente, alle definizioni di gestore ed esercente previste dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 2, del presente decreto;

c) all'art. 6, comma 1, sono eliminate le parole «con conseguente rifiuto delle eventuali monete eccedenti»;

d) all'art. 11, comma 2, sono eliminate le parole «ordinaria e»;

e) all'art. 13, comma 1, dopo le parole «del T.U.L.P.S.» è aggiunto: «Ove tale conversione non sia possibile, dal 1° gennaio 2004 gli stessi devono essere rimossi.»;

f) all'art. 13, il comma 2, è sostituito dal seguente «per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del T.U.L.P.S., installati anteriormente

al 1º gennaio 2003, non si applicano le prescrizioni di cui al precedente art. 7, comma 1, nonché quelle di cui agli articoli 8 e 10»;

g) all'art. 13, comma 3, le parole «di cui al precedente art. 10» sono sostituire con le parole «di cui al precedente art. 9».

Roma, 10 aprile 2003

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica sicurezza
DE GENNARO

03A05082

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 marzo 2003.

Costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», così come modificato con la legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38 e 41;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Visto il decreto n. 1/Dir del 19 gennaio 1999, del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Foggia, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 1999/2003 - il comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Visto il primo comma dell'art. 35 del prefato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S, con decreto del dirigente della Direzione provinciale del lavoro;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1º settembre 1987, nonché la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 14 aprile 1989 e la circolare n. 33 del 19 aprile 1989 contenenti istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il secondo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, il quale dispone che ai fini delle nomine, il dirigente della D.P.L. provvede - sulla base dei dati acquisiti - alla ripartizione dei membri del Comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

al rapporto numerico tra le rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed, in particolare alle funzioni del comitato provinciale, sono: quelli industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo - settori già comunque predeterminati dalla legge - per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli agricolo, artigianale e commerciale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che anche i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano, in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale, i settori industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori agricolo, artigianale e commerciale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Ritenuto che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei settori produttivi sopra indicati occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati come di seguito:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale di ciascuna organizzazioni sindacali;

3) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro integrativi provinciali ed aziendali;

4) partecipazione alla trattazione in sede conciliativa delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; richieste di costituzione di collegi arbitrali; deposito ai sensi della legge n. 533 di verbali di accordi stipulati in sede provinciale;

5) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni, operanti nella provincia di Foggia con compiti di tutela degli interessi e dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti;

L'art. 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede che il Comitato deve essere composto come segue:

n. 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

Il dirigente della D.P.L.; il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

Il direttore della locale Ragioneria Provinciale dello Stato, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

Il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto;

Visto l'art. 46 della precitata legge, il quale stabilisce una diversa articolazione del comitato stesso, demandando la decisione di alcuni ricorsi in materia di prestazioni a speciali commissioni;

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il comitato I.N.P.S. è rinnovato ogni quattro anni;

Atteso che, per le procedure di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S., restano in vigore le disposizioni contenute nel precitato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70;

Effettuata sulla base dei dati acquisiti la seguente ripartizione dei membri del comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni dei comitati stessi:

A) n. 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui:

n. 5 agricoltura;

n. 4 artigianato;

n. 1 commercio;

n. 1 dirigenti d'azienda;

B) n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro di cui:

n. 1 industria;

n. 1 agricoltura;

n. 1 commercio;

C) n. 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui:

n. 1 coltivatori, mezzadri e coloni;

n. 1 artigiani;

n. 1 commercio;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Accertato che, per quanto riguarda la rappresentanza delle parti sociali non sono emerse, dai dati raccolti dall'ufficio, novità di rilievo rispetto alla precedente costituzione del comitato, per cui si ritiene di confermare il criterio, sempre seguito in tutte le precedenti omologhe occasioni;

Rilevato inoltre, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di categoria, con riferimento ai settori sopraindicati, risultano maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

1) per i datori di lavoro: l'Associazione degli industriali, la Confcommercio e l'Unione provinciale degli agricoltori;

2) per i lavoratori autonomi: la Federazione provinciale coltivatori diretti, la Confcommercio e la Confartigianato;

3) per i lavoratori dipendenti: la C.I.S.L., la C.G.I.L., la U.I.L., la U.G.L, e la C.I.D.A.;

Esaminate le designazioni dei membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del sopra citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti d'azienda, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Considerato che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi artigiani è pervenuta una designazione congiunta da parte delle tre associazioni maggiormente rappresentative (UPAC, CASA e C.N.A.);

Considerato che, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti è pervenuta una designazione congiunta da pane delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CISL, CGIL e UIL);

Preso atto secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali provinciali di categoria individuate come maggiormente rappresentative;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali, sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il dirigente della D.P.L. si sostituisce all'Organizzazione inadempiente;

Considerato che per quanto riguarda la rappresentanza dei dirigenti d'azienda sono pervenute segnalazioni contrastanti tra loro; che è stata interpellata, in proposito, la presidenza nazionale della CIDA, che ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato in atto quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia il comitato provinciale così composto:

A) componenti di diritto:

1) Palazzo Lucio - dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Foggia;

2) Zanin Bruno - reggente ad interim della funzione di direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

3) Giannubilo Francesco - direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.

B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

agricoltura e artigianato:

1) Bambacigno Franco, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente);

2) Bocola Leonardo, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente);

3) Cautillo Michele, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente);

4) Del Carmine Michele, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente);

5) Di Stasio Biagio, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente);

6) Fiore Giuseppe, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente);

7) Graziano Antonio, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente);

8) Larovere Domenico, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente);

9) Muscatiello Antonio, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL (congiuntamente).

commercio:

10) Zaza Alberto, designato dalla U.G.L.

dirigenti d'azienda:

11) Flora Sabino, designato dalla C.I.D.A.

C) componenti in rappresentanza dei datori di lavoro

industria:

1) Poliseno Raffaele, designato dall'Associazione degli industriali;

agricoltura:

2) Sinigaglia Mauro Giovanni, designato dall'Unione prov.le degli agricoltori;

commercio:

3) Di Iasio Biagio, designato dalla Confcommercio;

D) componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi

agricoltura:

1) Calvio Roberto, designato dalla Federazione prov.le coltivatori diretti;

artigianato:

2) Conoscitore Antonio, designato congiuntamente dalla UPAC, dalla CASA e dalla CNA;

commercio:

3) La Torre Paolo, designato dalla Confcommercio.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 - *ex* ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 3 marzo 2003

Il dirigente: PALAZZO

03A04630

DECRETO 4 marzo 2003.

Integrazione di un componente effettivo e supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Foggia.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Considerato che occorre nominare un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei datori di lavoro nella Commissione provinciale di conciliazione di Foggia;

Vista la nota n. 21601 del 31 ottobre 2002 con la quale venivano invitate le seguenti associazioni datoriale:

Confapi;

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confcoltivatori;

Confesercenti;

Confartigianato;

Artigiancasa

a comunicare, ai fini di una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, le seguenti notizie:

1) consistenza associativa;

2) diffusione territoriale provinciale e orario di lavoro delle strutture;

3) partecipazione alla contrattazione collettiva provinciale;

4) partecipazione in Commissioni di Conciliazione di cui all'art. 410 cpc;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, poste in essere, risulta maggiormente rappresentativa la Federazione Provinciale coltivatori diretti di Foggia;

Vista la nota n. 2923 del 15 novembre 2002, con la quale la stessa Federazione ha designato come rappresentanti in seno alla Commissione provinciale di conciliazione il sig. Calvio Roberto, membro effettivo ed il sig. Baldassarro Michele, membro supplente;

Decreta:

Il sig. Calvio Roberto è nominato componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Foggia, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Il sig. Baldassarro Michele componente supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Foggia, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 4 marzo 2003

Il dirigente: PALAZZO

03A04629

DECRETO 17 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «Stile - Società Coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative prevista dall'art. 2545 del codice civile;

Rilevato che con nota del 17 dicembre 2002, prot. n. 22706, questa Direzione provinciale del lavoro ha formalmente diffidato il sig. Minozzi Giovanni, residente a Padova, vicolo Pastori n. 3, a provvedere all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura della liquidazione ordinaria della società «Stile - Società coop. a r.l.» avente sede in Padova, vicolo Pastori n. 3;

Constatato che il suindicato liquidatore non ha ultimato nel termine assegnato al medesimo la liquidazione argomento;

Preso atto, altresì, che in data 26 settembre 2002 il Comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del liquidatore di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il sig. Minozzi Giovanni con il rag. Parolin Paolo avente studio in Padova, via Galleria degli Scrovegni n. 7.

Decreta

di nominare il rag. Parolin Paolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società «Stile - Società Coop. a r.l.» avente sede in Padova, costituita in data 19 marzo 1993, rogito notaio dott. Loris Camporese - repertorio n. 8787.

Padova, 17 marzo 2003

Il dirigente: DRAGO

03A04691

DECRETO 17 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «La Sorgente - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative prevista dall'art. 2545 del codice civile;

Rilevato che con nota del 17 dicembre 2002, prot. n. 22708, questa Direzione provinciale del lavoro ha formalmente diffidato il sig. Pagiaro Francesco, residente a Padova, via Leonardo da Vinci n. 47/1, a provvedere all'adempimento degli obblighi connessi alla

procedura della liquidazione ordinaria della società «La Sorgente - Cooperativa sociale a responsabilità limitata» avente sede in Padova, via del Torresino n. 4;

Constatato che il suindicato liquidatore non ha ultimato nel termine assegnato al medesimo la liquidazione in argomento;

Preso atto, altresì, che in data 26 settembre 2002 il Comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del liquidatore di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il sig. Pagiaro Francesco con il rag. Bortoletto Alessandro, avente studio in Vigona (Padova), via Martiri delle Foibe n. 2/1.

Decreta

di nominare il rag. Bortoletto Alessandro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società «La Sorgente - Cooperativa sociale a responsabilità limitata» avente sede in Padova, costituita in data 18 giugno 1992, rogito notaio dott. Cassano Nicola - repertorio n. 119571.

Padova, 17 marzo 2003

Il dirigente: DRAGO

03A04692

DECRETO 18 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione lavoro «GES.COM.ITALIA» a r.l., in Quartu S. Elena.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Govemo;

Visto l'art. 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1° giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001 n. 287 pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 23 gennaio 2003;

Visti gli atti del D.P.L. di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata non ha debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa di produzione lavoro «GES.COM.ITALIA» a.r.l. con sede in Quartu S. Elena - costituita in data 25 novembre 1992 con atto redatto a rogito notarile dott. Felice Contu - rep. n. 319971 iscritta nel registro delle società in data 26 febbraio 1993 del tribunale di Cagliari - busc 4029.

Cagliari, 18 marzo 2003

Il direttore: CAPPAI

03A04620

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società coop.va «Astro», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione dell'11 ottobre 1999-28 febbraio 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Fabrizio Piro;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Fabrizio Piro;

Decreta

di nominare la dott.ssa Romano Rosa, con studio in Roma, via Salento 35, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop.va «Astro», sede in Roma, via dell'Arte n. 53/55, costituita in data 21 febbraio 1991, rogito notaio Galelli Domenico, repertorio n. 105621, B.U.S.C. n. 32730.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04610

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società coop.va «Campo Base», in Grottaferrata.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 6 settembre 2000-23 maggio 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Riccardo Scarpa;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Riccardo Scarpa;

Decreta

di nominare la dott.ssa Romano Rosa, con studio in Roma, via Salento 35, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop.va «Campo Base», con sede in Grottaferrata, corso del Popolo n. 15, costituita in data 24 luglio 1989, rogito notaio Patrizio Sbardella, repertorio n. 12242, B.U.S.C. n. 31540.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04611

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società coop.va «Roma 90», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 5 agosto 2000-14 febbraio 2001-12 giugno 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Filia Vincenza;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Filia Vincenza;

Decreta

di nominare il dott. Luciano Quadrini con studio in Roma, Circonvallazione Clodia 72, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop.va «Roma 90», con sede in Roma, via del Cappellaccio n. 6, costituita in data 26 giugno 1990, rogito notaio Francesco Marino, repertorio n. 31363, B.U.S.C. n. 32033.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04612

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società coop.va «Promo Stampa», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 27 ottobre 1999-26 giugno 2000 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Cappelli Gabrio;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Cappelli Gabrio;

Decreta

di nominare il dott. Vincenzo Farina, residente in Albano Laziale, via Tangenziale 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop.va «Promo stampa», con sede in Roma, via Ugo da Como n. 10, costituita in data 14 ottobre 1991, rogito notaio G. Vicini, repertorio n. 166574, B.U.S.C. n. 32822.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04613

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società coop.va «Edera Tiburtina», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 19 aprile 2000-11 gennaio 2001-9 giugno 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore signori Renzi E., Cedroni V., Ienne L.;

Decreta

di nominare il dott. Tamilia Nicolino residente in Roma, piazza Irnerio, 67, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop.va «Edera Tiburtina», con sede in Roma, via Pescosolido n. 62, costituita in data 2 marzo 1988, rogito notaio Palmieri Gustavo, repertorio n. 38748, B.U.S.C. n. 30550.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04614

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società coop.va «La Chiglia», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di mancata ispezione del 19 maggio 2000 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Scaccia Antonio;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Scaccia Antonio;

Decreta

di nominare il dott. Tamilia Nicolino, residente in Roma, piazza Irnerio n. 67, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop.va «La Chiglia», con sede in Roma, via A. De Agostini n. 10, costituita in data 19 giugno 1968, rogito notaio A. De Martino, registro società n. 1992/68, B.U.S.C. n. 19094.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04615

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società coop.va «Ananas», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 13 settembre 2000 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Piro Fabrizio;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Piro Fabrizio;

Decreta

di nominare il dott. Vincenzo Farina, residente in Albano Laziale, via Tangenziale n. 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545, codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Ananas», con sede in Roma, via dell'Arte n. 53, costituita in data 3 dicembre 1991, rogito notaio Orietta Lucarini, repertorio n. 24375, B.U.S.C. n. 33065.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04616

DECRETO 25 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «BIBELOT S.C.R.L.», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante disposizioni in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per la cooperazione;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che il liquidatore è deceduto senza portare a termine gli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 23 gennaio 2003 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato D.L.C.P.S.;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929 con studio in Alessandria, Piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «BIBELOT S.C.R.L.» con sede in Alessandria, via S. Pio V n. 37 costituita in data 12 ottobre 1987 per rogito notaio Gianfranco Busso - Registro imprese n. 01334410063 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 27 febbraio 1990, in sostituzione del sig. Credidio Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 25 marzo 2003

Il direttore reggente: SANLORENZO

03A04621

DECRETO 27 marzo 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non

hanno depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Mirka» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Franchi, in data 22 gennaio 1955, repertorio n. 553/280, registro società n. 679, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 16/49337;

società cooperativa edilizia «La Cattolica» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 19 luglio 1954, repertorio n. 9874, registro società n. 672, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 13/47671;

società cooperativa edilizia «Nuova casa» a r.l., con sede in Atri, costituita a rogito notaio Aldo Di Renzo, in data 4 giugo 1954, repertorio n. 2058, registro società n. 669, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 11/47208;

società cooperativa edilizia «Alba domus mea» a r.l., con sede in Tortoreto Lido (Teramo), costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 8 aprile 1954, repertorio n. 9508, registro società n. 658, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 9/45746;

società cooperativa edilizia «La Sorgente» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ludovico Rozzi, in data 13 agosto 1952, repertorio n. 9397, registro società n. 624, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1/39058;

società cooperativa edilizia «Sole Nascente» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 19 ottobre 1954, repertorio n. 103040, registro società n. 677, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 19/53219;

società cooperativa edilizia «Magnolia» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti, in data 10 maggio 1974, repertorio n. 5115, registro società n. 1705, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 341/135374;

società cooperativa edilizia «Il Gabbiano» a r.l, con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti, in data 10 maggio 1974, repertorio n. 5109, registro società n. 1676, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 338/135371;

società cooperativa edilizia «Olimpia» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle, in data 9 novembre 1963, repertorio n. 19833, registro società n. 941, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 61/64082;

società cooperativa edilizia «I.N.A. Volontà» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 1º dicembre 1959, repertorio n. 20710, registro società n. 796, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 142/66505;

società cooperativa edilizia «S. Flaviano» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito Notaio Ercole Bracone, in data 2 giugno 1953, repertorio n. 8054, registro società n. 646, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 180/42164;

società cooperativa edilizia «Ivana» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle, in data 23 novembre 1969, repertorio n. 46764, registro società n. 1204, Tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 255/112392.

Teramo, 27 marzo 2003

Il direttore reggente: COLACI

03A04632

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2003.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla data di presentazione delle domande di pagamenti per superficie e dei contratti di vendita o somministrazione delle materie prime coltivate sui terreni ritirati dalla produzione previsti dal regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L160 del 26 giugno 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Visto l'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 280 del 30 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regola-

mento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 335/2003 della Commissione del 21 febbraio 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 299 del 20 novembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002 della Commissione del 25 febbraio 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 12 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2000, concernente le disposizioni nazionali in materia di pagamenti per superfici di taluni seminativi;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di presentazione della domanda di pagamenti per superficie e del contratto di vendita o somministrazione delle materie prime coltivate sui terreni ritirati dalla produzione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 29 aprile, indicato negli articoli 10, 11 e 18 del decreto 4 aprile 2000, richiamato nelle premesse, per la sola campagna di commercializzazione 2003/2004, è prorogato al 15 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05619

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Paoletti».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - il 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 marzo 1982, con il quale la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Commerciale Paoletti in data 29 dicembre 1982, S.p.A. I.F.I.P. in data 29 dicembre 1982, S.p.A. RE.CO. VE.CO. in data 29 dicembre 1982;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 aprile 2000, con il quale il dott. Luigi Petrillo è nominato commissario nella prcedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti ed alle imprese collegate: S.p.A. Commerciale Paoletti, S.p.A. I.F.I.P., S.p.A. RE.CO.VE.CO. sono nominati commissari liquidatori il dott. Giorgio Averni, nato a Roma l'8 ottobre 1961, il dott. Maurizio Moli-

nari, nato a Gossolengo (Piacenza) il 13 novembre 1947, l'avv. Sergio Trauner, nato ad Atene l'8 marzo 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04491

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Itavia».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - il 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 luglio 1981, con il quale la S.p.A. Aerolinee Itavia, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Sadar Incop., in data 19 giugno 1984, S.r.l. S.IN.IM., in data 25 febbraio 1985, S.p.A. Costa Tiziana, in data 13 novembre 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 ottobre 1987, con il quale l'avv. Antonio Cospito, è stato nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle predette imprese;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.A. Aerolinee Itavia ed alle imprese collegate: S.p.A. Sadar Incop., S.r.l. S.IN.IM., S.p.A. Costa Tiziana, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuliano Maria pompa, nato a Roma il 7 aprile 1941.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04492

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Centrofin».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - il 14 dicembre 2002 n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del

Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 febbraio 1982, con il quale la S.p.A. Centrofin, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Gianetti in data 26 marzo 1982, S.p.A. C.M.L. Sud in data 26 marzo 1982, S.p.A. Industrial Habitat in data 26 marzo 1982, S.p.A. Imes in data 26 marzo 1982, S.p.A. Sicurvia Nazionale in data 26 marzo 1982, S.p.A. Metalteco in data 1º aprile 1982, S.p.A. intermerc - Internazionale Mercantile in data 20 luglio 1982, S.p.A. Centro Immobiliare in data 20 luglio 1982, S.p.A. Truck Forge in data 10 gennaio 1983, S.p.A. C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili in data 10 gennaio 1983, S.p.A. Gianetti Sud in data 1º aprile 1983, S.p.A. C.M.C. System Sud in data 6 aprile 1983, S.r.l. SO.GE.NA. - Società gestioni navali in data 19 maggio 1983, S.p.A. Immobiliare B.M.C. in data 10 aprile 1986, S.p.A. Autodacia Italia in data 11 giugno 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 marzo 1983 con il quale è nominato commissario il dott. Luciano Pandiani;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.A. Centrofin ed alle imprese collegate: S.p.A. Gianetti, S.p.A. C.M.L., S.p.A. Industrial Habitat, S.p.A. Imes, S.p.A. Sicurvia Nazionale, S.p.A. Metalteco, S.p.A. Intermerc - Internazionale Mercantile, S.p.A. Centro Immobiliare, S.p.A. Truck Forge, S.p.A. C.E.C.M.U. - Centro europeo commecio macchine utensili, S.p.A. Gianetti Sud, S.p.A. C.M.C. System Sud, S.r.l. SO.GE.NA. - Società gestioni navali, S.p.A. Immobiliare B.M.C., S.p.A. Autodacia Italia, è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori, nato a Roma il 27 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04493

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «H. Curtis».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - il 14 dicembre 2002 n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 agosto 1981, con il quale la S.a.s. Hèlène Curtis Cosmesis di G. Trapani, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Zuccherifici meridionali in data 19 agosto 1981, S.a.s. Christian Jaques in data 20 novembre 1981, S.p.A. Cosmefin in data 5 ottobre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 24 marzo 1986 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato commissario il dott. Arrigo Schilke;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.a.s. Hèlène Curtis Cosmesis di G. Trapani ed alle imprese collegate S.p.A. Zuccherifici meridionali, S.a.s. Christian Jacques, S.p.A. Cosmefin, è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori, nato a Roma il 27 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04494

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del «Gruppo Saccarifero Veneto».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002 n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 dicembre 1983, con il quale la S.p.A. Cavarzere produzioni industriali, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle imprese del gruppo: S.p.A. Società Saccarifera del Rendina in data 23 dicembre 1983, S.p.A. Società italiana per l'industria degli zuccheri in data 23 dicembre 1983, S.r.l. Pagana in data 1º marzo 1984, S.p.A. Finanziaria industriale Veneta in data 10 maggio 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 gennaio 1996 con il quale è nominato commissario unico delle imprese del Gruppo Cavarzere produzioni industriali il dott. Fernando Bisaglia;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.A. Cavarzere produzioni industriali ed alle imprese collegate S.p.A. Società Saccarifera del Rendina, S.p.A. Società italiana per l'industria degli zuccheri, S.r.l. Pagana, S.p.A. Finanziaria industriale veneta, sono nominati commissari liquidatori i signori dott. Riccardo Bonivento, nato a Padova il 20 dicembre 1960, avv. Sergio Mancini, nato a Verona il 24 giugno 1925, dott. Mario Melandri, nato a Tarquinia (Viterbo) il 21 marzo 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04495

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria della «S.p.A. Cartiera A. Sterzi».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002 - Serie generale - n. 293, il quale dispone ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 26 marzo 1982, con il quale la S.p.A. Cartiera Sterzi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Giovanni Mario Abbaticola.

Visto l'art. 198 comma 2, della legge Fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.A. Cartiera A.Sterzi, sono nominati commissari liquidatori: il dott. Nicodemo Di Laura, nato a Alfedena (Aquila) il 12 maggio 1937, l'avv. Francesco Pensato nato a Casalpusterlengo il 17 febbraio 1947, il dott. Guido Tronconi nato a Milano il 20 settembre 1951.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04496

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Lombardi».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - il 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 23 gennaio 1992, con il quale la S.p.A. ditta Lombardi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario: il dott. Luigi Petrillo;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata suc-

cessivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati in data 23 gennaio 1992; S.p.A. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati in data 2 marzo 1992; S.p.A. Ditta Fratelli Lombardi Divisione Marmi in data 15 aprile 1992; S.p.A. Lombardi Finanziaria in data 19 agosto 1992; S.r.l. Thesaurum Service in data 30 dicembre 1992; S.p.A Thesaurus Leasing in data 17 febbraio 1993; S.p.A. Thesaurum Finanziaria in data 14 ottobre 1993; S.r.l. The Sistem in data 14 ottobre 1993; S.r.l. Lombardi Executive in data 13 aprile 1995; S.p.A. Casa in Solariolo in data 13 aprile 1995; S.a.s. Ardea di Davide Lombardi & C. in data 5 gennaio 1996; Cons. imprese costr. Romagnoli Lombardi I.R.C.E.S. in data 11 novembre 1999; S.r.l. Thesaurum in data 27 gennaio 1997; S.p.A. Cà Rizzo Patariol in data 6 febbraio 1998, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198 comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.A. Ditta Fratelli Lombardi ed alle imprese collegate: S.p.A. Ditta Fratelli Lombardi Divisione Prefabbricati, S.p.A. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati, S.p.A. Ditta Fratelli Lombardi Divisione Marmi, S.p.A. Lombardi Finanziaria, S.r.l. Thesaurus Service, S.p.A Thesaurus Leasing, S.p.A. Thesaurus Finanziaria, S.r.l. Sistem, S.r.l. Lombardi Executive, S.p.A. Casa in Solariolo, S.a.s. Ardea di Davide Lombardi & C., Cons. imprese costr. Romagnoli I.R.C.E.S., S.r.l. Thesaurus, S.p.A. Cà Rizzo Patariol, sono nominati commissari liquidatori: il dott. Dario Brambilla, nato a Brescia il 28 novembre 1954, il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937, il dott. Michele Scandroglio, nato a Chiavari (Genova) il 21 febbraio 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04497

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Pianelli e Traversa».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 23 giugno 1983, con il quale la S.a.s. ditta Pianelli e Traversa, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario: il prof. Mario Boidi;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.r.l. Olmat in data 1° agosto 1983, S.p.A. Ruffini in data 1° agosto 1983, S.p.A. Pianelli e Traversa Finanziaria in data 1° agosto 1983, S.p.A. Gutter in data 1° agosto 1983, S.p.A. Metallotecnica Sarda in data 1° agosto 1983, S.p.A. Tecfond in data 31 agosto 1983, S.a.s. Icma in data 31 agosto 1983, S.p.A. S.T.P. Società Tipografica Piemontese in data 31 ottobre 1983, S.p.A. Ghisfond in data 9 dicembre 1983, S.p.A. Pianelli e Traversa Forging in data 9 dicembre 1983, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.a.s Pianelli e Traversa ed alle imprese collegate: S.r.l. Olmat, S.p.A. Ruffini, S.p.A. Pianelli e Traversa Finanziaria, S.p.A. Gutter, S.p.A. Metallotecnica Sarda, S.p.A. Tecfond, S.a.s. Icma. S.p.A. Società Tipografica Piemontese, S.p.A. Ghisfond, S.p.A. Pianelli e Traversa forging, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti, nato a Torino il 28 febbraio 1955.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04498

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Marelli».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002 - serie generale - n. 293, il quale dispone ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 26 maggio 1981, con il quale la S.p.A. Ercole Marelli & C, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Elettromeccanica Generale in data 25 giugno 1981, S.p.A. Aermarelli in data 25 giugno 1981, S.p.A. Adda Officine Elettrotecniche e Meccaniche in data 25 giugno 1981, S.p.A. ITEM - Impianti Tecnologici Ercole e Marelli in data 1º luglio 1981, S.p.A. Rotos Pompe in data 1º luglio 1981, S.p.A. Ercole Marelli Aeraulica in data 1º luglio 1981, S.p.A. Ercole Marelli. Componenti in data 1º luglio 1981;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 11 aprile 1990 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato un collegio commissariale composto dai sigg. prof. Fabrizio Lemme, prof. Marcello Piga e l'avv. Marcello Tajani.

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.A. Ercole Marelli & C. ed alle imprese collegate S.p.A. Elettromeccanica Generale, S.p.A. Aermarelli, S.p.A. Adda Officine Elettrotecniche e Meccaniche, S.p.A. ITEM - Impianti Tecnologici Ercole Marelli, S.p.A. Rotos Pompe, S.p.A. Ercole Marelli Aeraulica, S.p.A. Ercole Marelli Componenti, sono nominati commissari liquidatori i signori dott. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, dott. Gianroberto Nicoli, nato a San Quirino (Pordenone) il 29 novembre 1935, dott. Francesco Ruscigno, nato ad Aversa (Caserta) il 21 settembre 1959.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04499

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «So.Ci.Mi.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 giugno 1992, con il quale la S.p.a. So.Ci.Mi Società costruzioni industriali Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari: l'ing. Antonio Bugini, il dott. Guido Carlo Montanari e l'avv. Paolo Casella;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 aprile 1993 con il quale è nominato commissario, nel collegio commissariale, la prof.ssa Maria Martellini in sostituzione dell'avv. Paolo Casella, dimissionario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 luglio 1993 il quale il dott. Andrea Carli è stato nominato commissario nel collegio commissariale in sostituzione del dott. Guido Carlo Montanari, dimissionario;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Luigi Franchi in data 19 agosto 1992, S.p.a. Fratelli Macchi in data 26 aprile 1993, S.p.a. So.Ci.Mi. Sarda in data 3 settembre 1993, S.p.a. Officine Padane in data 9 agosto 1996, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. So.Ci.Mi. Società costruzioni industriali Milano ed alle imprese collegate S.p.a. Luigi Franchi, S.p.a. Fratelli Macchi, S.p.a. So.Ci.Mi. Sarda, S.p.a. Officine Padane sono nominati commissari liquidatori: il dott. Carlo Bucolo, nato a Paternò (Catania) il 15 agosto 1952, il dott. Marco Lacchini, nato a Lecce il 5 luglio 1965, il dott. Riccardo Strada, nato a Bari il 1º febbraio 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04500

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Fochi».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'en-

trata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995, con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi.

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.a. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.a. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.a. Leucci industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data, 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società costruzioni e montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti automazione e controllo in data 19 settembre 1995, S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.a. F.B.M. Hudson italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.a. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.a. Mapi Società costruzioni metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi iniziative industriali ed immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E., - Servizi tecnologici avanzati energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Ritenuto opportuno assicurare continuità nella gestione commissariale delle imprese del gruppo, in considerazione del carattere eccezionale della liquidazione, sia avuto riguardo alla particolare complessità delle relative operazioni, sia al numero delle imprese assoggettate, nonché dell'attuale stato della procedura;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l. Filippo Fochi energia ed alle imprese collegate S.p.a. Filippo Fochi, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica, S.p.a. Servco, S.r.l. Fochi Buini e Grandi, S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali, S.r.l. Società energy Saving company, S.p.a. Simimpianti, S.p.a. Leucci industriale, S.r.l. CMA. - Costruzioni montaggi Agordina, S.r.l. Bononia group, S.r.l. Bononia Contractors, S.r.l. Società costruzioni e montaggi, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental tecnology, S.r.l. Bon Air, S.r.l. Simat simimpianti automazione e controllo, S.p.a. - S.T.A. Servizi tecnologici, S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, S.r.l. Cantieri siderurgici, S.r.l. Fochi Sud, S.p.a. Mitem sud, S.p.a. Mapi Società costruzioni Metalmeccaniche, S.r.l. Fochi iniziative industriali ed immobiliari, S.r.l. Macchi, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia, S.r.l. GA.DE, S.r.l. Fosider, S.r.l. San Giorgio, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi tecnologici avanzati energia, S.r.l. Delfino Fochi, S.r.l. F.C.G., sono nominati commissari liquidatori i signori dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, dott. Giudalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941, dott. Raffaele Ruggiero, nato a Napoli il 4 dicembre 1940.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04501

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Cooperativa edilizia Auspicio».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari,

nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 marzo 1981, con il quale la S.r.l. Cooperativa edilizia Auspicio, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il prof. Ludovico Pazzaglia;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l. Cooperativa edilizia Auspicio è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Serrentino, nato a Roma il 24 settembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04502

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore della procedura di amministrazione straordinaria della «S.n.c. Michele Amoruso & figli».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 ottobre 1981, con il quale la S.n.c. Michele Amoruso & figli, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il prof. Edoardo Refice;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 ottobre 1994, con il quale l'avv. Marcello Tajani è stato nominato commissario nella predetta procedura di amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.n.c. Michele Amoruso & figli, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Sorrentino, nato a Roma il 24 settembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04503

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002 - serie generale - n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 settembre 1981, con il quale la «S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio», è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Luigi Landra;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla seguente impresa del gruppo: «S.p.a. M.E.T.» in data 10 marzo 1982, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio» ed alla impresa collegata «S.p.a. M.E.T.», è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Serrentino, nato a Roma il 24 settembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04634

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 maggio

1992, con cui è posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax» ed è nominato commissario il dott. Alberto Dondena;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 gennaio 1993, con cui sono nominati altresì commissari l'avv. prof. Paolo Tartaglia ed il dott. Eugene Verzegnassi Butturini;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 maggio 1996, con cui il dott Alfredo Della Corte è nominato commissario in sostituzione del dimissionario dott. Eugene Verzegnassi Butturini;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 3 maggio 2001 con il quale il dott. Paolo Meloni è nominato commissario in sostituzione del dimissionario avv. prof. Paolo Tartaglia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 16 maggio 2001 con il quale l'avv. Francesco Sanna è nominato commissario in sostituzione del dimissionario dott. Alberto Dondena;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Ritenuto di mantenere la composizione collegiale dell'organo commissariale in ragione della preposizione allo stesso ad altra procedura di amministrazione straordinaria a norma della sopra richiamata disposizione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax», sono nominati commissari liquidatori: il dott. Francolando Marano, nato a Capo d'Orlando (Messina) il 18 settembre 1952, l'avv. Massimo Postiglione, nato ad Angri il 22 agosto 1956, il dott. Luca Voglino, nato a Roma il 6 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04635

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «S.I.M.A.».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione strordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 dicembre 1981, con il quale la «S.p.a. S.I.M.A. meccanica oleodinamica», è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Enrico Cavallo;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 febbraio 1982, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla «S.r.l. R.C.D.» con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. S.I.M.A. meccanica oleodinamica» ed alla impresa collegata: «S.r.l. R.C.D.», è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Serrentino, nato a Roma il 24 settembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini del l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04636

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Ferdofin».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002 il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1993, con il quale la «S.r.l. Ferdofin siderurgica» è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle imprese del gruppo «S.r.l. Gencord» in data 15 gennaio 1994, «S.p.a. Ferdofin acciaierie bresciane» in data 15 marzo 1994, «S.p.a. Acofer - Azienda commercio ferro» in data 15 marzo 1994, «S.r.l. Ferdofin» in data 15 marzo 1994, «S.r.l. Prosidea» in data 6 aprile 1994, «S.r.l. Ferdofer» in data 9 maggio 1994, «S.r.l. Inteurotrade» in data 13 giugno 1994, «S.p.A. Lu.Ca.M.» in data 13 giugno 1994, «S.r.l. Ferriera del Valdarno» in data 13 giugno 1994, «S.r.l. Ferdia» in data 26 agosto 1994, «S.p.a. Acciaierie del Tirreno» in data 17 ottobre 1994, «S.r.l. Ferdosice» in data 17 ottobre 1994, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3, dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.r.l. Ferdofin siderurgica» ed alle imprese collegate: «S.r.l. Gencord», «S.p.a. Ferdofin acciaierie bresciane», «S.p.a. Acofer - Azienda commercio ferro», «S.r.l. Ferdofin», «S.r.l. Prosidea», «S.r.l. Ferdofer», «S.r.l. Inteurotrade», «S.p.a. Lu.Ca.M.», «S.r.l. Ferriera del Valdarno», «S.r.l. Ferdia», «S.p.a. Acciaierie del Tirreno», «S.r.l. Ferdosice», sono nominati commissari liquidatori i signori dott. Dino Bacchetti, nato a Roma il 19 luglio 1970, dott. Stefano Capasso, nato a Napoli il 13 dicembre 1964, avv. Emiliano Amato, nato a Salerno il 22 gennaio 1955.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04637

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Einaudi».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 gennaio 1984 con il quale la S.p.a. Giulio Einaudi Editore è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Giuseppe Rossotto;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo: S.r.l. Libreria internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi» in data 23 luglio 1984, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso con il Ministro del tesoro in data 18 febbraio 1997 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato commissario, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Rossotto, il rag. Osvaldo Paglietti;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Giulio Einaudi editore ed alla impresa collegata S.r.l. Libreria internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi» è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti, nato a Torino il 28 febbraio 1955.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04649

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Pan Electric».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 maggio 1981, con il quale la «S.p.a. Pan Electric mediterranea», è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 aprile 1982 con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla collegata «S.p.a. Pan Electric»;

Visti i decreti interministeriali in data 9 giugno 1981, 27 aprile 1982, 6 novembre 1984 con i quali il prof. Mario Boidi è stato nominato e quindi confermato commissario nelle predette procedure di amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Pan Electric mediterranea» ed alla

impresa collegata: «S.p.a. Pan Electric», è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti, nato a Torino il 28 febbraio 1955.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04650

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Fabocart».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 aprile 1985 con il quale la «S.p.a. Cartiere italiane riunite» è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Mario Lupo;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 aprile 1985 con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle imprese del gruppo: «S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e meridionali», «S.p.a. Nuova cartiera della Valtellina», «S.p.a. Cartiera di Arbatax», con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Cartiere italiane riunite» ed alle inimprese collegate «S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali», «S.p.a. Nuova cartiera della Valtellina», «S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax» sono nominati commissari liquidatori i signori dott. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, dott. Gianroberto Nicoli, nato a San Quirino (Pordenone) il 29 novembre 1935, dott. Francesco Ruscigno, nato ad Aversa (Caserta) il 21 settembre 1959.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04651

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Micoperi».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica -

serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 maggio 1991, con il quale la «S.p.a. Micoperi», è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: «S.p.a. Maritalia» in data 13 novembre 1991, «S.p.a. Micoperi offshore» in data 13 novembre 1991, «S.p.a. Micoperi lavori marittimi» in data 13 novembre 1991, «S.r.l. S.S.O.A. sub sea oil services» in data 13 novembre 1991, «S.r.l. Interconsult» in data 1 3 novembre 1991, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 luglio 1993, con il quale il dott. Renzo Grassi Catapano è stato nominato commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Micoperi» ed alle imprese collegate: «S.p.a. Maritalia», «S.p.a. Micoperi offshore», «S.p.a. Micoperi lavori marittimi», «S.r.l. S.S.O.A. sub sea oil services», «S.r.l. Interconsult», sono nominati commissari liquidatori: il dott. Carlo Bucolo, nato a Paternò (Catania) il 15 agosto 1952, il dott. Marco Lacchini, nato a Lecce il 5 luglio 1965, il dott. Riccardo Strada, nato a Bari il 1° febbraio 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04652

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Berardi».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visti i decreti del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 aprile 1992 e 31 luglio 1992 con il quale la «S.p.a. Officine

meccaniche Rino Berardi» è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il prof. ing. Maso Galbarini.

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 aprile 1992 con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: «S.r.l. Officine meccaniche Ceruti», «S.r.l. Ceruti», «S.p.a. Omus», «S.p.a. Meccanica Nuvolera», con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Rtenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3, dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 27;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi» ed alle imprese collegate «S.r.l. Officine meccaniche Ceruti», «S.r.l. Ceruti», «S.p.a. Omus», «S.p.a. meccanica Nuvolera» sono nominati commissari liquidatori i signori: dott. Dario Brambilla, nato a Brescia il 28 novembre 1954, dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937, dott. Michele Scandroglio, nato a Chiavari (Genova) il 21 febbraio 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04653

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Cariboni».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002, serie generale, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 maggio 1996 con il quale la «S.p.a. Cariboni Paride» è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Sofim in data 9 agosto 1996, S.p.a. Volani International in data 16 dicembre 1996, S.p.a. Stices in data 17 dicembre 1996, S.r.l. Mounthservice in data 17 dicembre 1996, S.r.l. Gefinco in data 9 gennaio 1997, S.r.l. Mediacom in data 11 febbraio 1997, S.r.l. Telegest in data 11 febbraio 1997, S.r.l. Lario Catering in data 24 febbraio 1997, S.r.l. Lario Helicopter Service in data 24 febbraio 1997, S.p.a. Elilario in data 24 febbraio 1997, S.r.l. Borgonovo 29 in data 13 marzo 1997, S.p.a. Funivie Val di Lei in data 14 aprile 1997, S.r.l. Elitellina in data 14 aprile 1997, S.r.l. Elinord Servizi Aerotrasporti Milano in data 29 maggio 1997, S.p.a. Elicaffaro in data 29 maggio 1997, s.c.a.r.l società cooperativa Lonato in data 11 luglio 1997, S.r.l. Netco in data 19 gennaio 1998, S.r.l. SO.GE.PA. - Società Gestione Partecipazione in data 11 maggio 1999, S.r.l. Heli Service Atesina in data 18 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 luglio 1996, con il quale il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico delle società del Gruppo Carboni.

Visto l'art. 98, comma 2, della legge fallimentare:

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straor-

dinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Cariboni Paride ed alle imprese collegate S.p.a. Sofim, S.p.a. Volani International, S.p.a. Stices, S.r.I. Mounthservice, S.r.l. Gefinco, S.r.l. Mediacom, S.r.l. Telegest, S.r.l. Lario Catering, S.r.l. Lario Helicopter Service, S.p.a. Elitario, S.r.l. Borgonovo 29, S.p.a. Funivie Val di Lei, S.r.l. Elitellina, s.r.l. Elinord, S.p.a. Elicaffaro, Società cooperativa a r.l. Lonato, S.r.l. Netco, S.r.l. SO.GE.PA. - Società Gestione Partecipazione, S.r.l. Heli Service Atesina, sono nominati commissari liquidatori i sigg. dott. Nicodemo Di Laura nato ad Alfedena (Aquila) il 12 maggio 1937, avv. Francesco Pensato, nato a Casalpusterlengo (Lodi) il 17 febbraio 1947, dott. Guido Tronconi nato a Milano il 20 settembre 1951.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04654

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Gondrand».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002, serie generale, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore puà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1984 con il quale la S.p.a. Gondrand S.N.T. è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle imprese del gruppo: S.p.a. So.Go.Fin. in data 12 marzo 1984, S.p.a. G.T.I. in data 12 marzo 1984, S.p.a. Eurodocks in data 12 marzo 1984, S.p.a. Gonrand Finanziaria in data 12 marzo 1984, S.r.l. Gummiflex in data 28 maggio 1984, S.p.a. Gime - Gondrand Industriale Meridionale in data 8 febbraio 1985, S.r.l. Garavaglia in data 8 febbraio 1985, S.p.a. La Favorita Trasporti in data 25 febbraio 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1991 con il quale il dott. Antonio Fezzi è nominato commissario delle società del Gruppo Gondrand S.N.T. in amministrazione straordinaria.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Gondrand S.N.T. ed alle imprese collegate S.p.a. So.Go.Fin., S.p.a. G.T.I., S.p.A. Eurodocks, S.p.a. Gonrand Finanziaria, S.r.l. Gummiflex, S.p.a. Cime - Gondrand Industriale Meridionale, S.r.l. Garavaglia, S.p.a. La Favorita Trasporti è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori, nato a Roma il 27 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04655

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «F.I.T.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002, serie generale, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 dicembre 1982 con il quale la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T. è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo: S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta in data 23 marzo 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 agosto 1999 con il quale è nominato commissario delle imprese del Gruppo F.I.T. il dott. Luciano Pandiani.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. F.I.T. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi ed alla impresa collegata S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori, nato a Roma il 27 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04656

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Liquigas».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002, serie generale, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 aprile 1980, con il quale la S.p.a. Liquichimica Ferrandina, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Liquichimica Meridionale in data 11 aprile 1980; S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in data 11 aprile 1980; S.p.a. Liquichimica Augusta, in data 11 aprile 1980; S.p.a. Liquigas, in data 30 aprile 1980; S.p.a. Liquichimica Italiana, in data 30 aprile 1980; S.p.a. Liquichimica Robassomero, in data 30 aprile 1980; S.p.a. Liquifarm Cip Zoo in data 12 maggio 1980; S.p.a. Cip Zoo Alimentari, in data 12 maggio 1980; S.p.a. Cip Zoo Zootecnica, in data 12 maggio 1980; S.p.a. Immobiliare Agricola Commenda, in data 5 giugno 1980; S.p.a. Liquifarm Gruppo Industriale Alimentari G.I.A., in data 5 giugno 1980; S.p.a. I.PLA.VE. Industria Plastiche e Vernici, in data 5 giugno 1980; S.p.a. Immobiliare Liquigas, in data 5 giugno 1980; S.p.a. Estigas Sarda in data 28 febbraio 1981; S.p.a. Cip Zoo, in data 15 febbraio 1982;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982 e 30 dicembre 1982 con i quali il dott. Enrico Baldazzi è stato nominato, e successivamente confermato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Liquichimica Ferrandina ed alle imprese collegate: S.p.a. Liquichimica Meridionale, S.p.a. Liquichimica Biosintesi, S.p.a. Liquichimica Augusta, S.p.a. Liquigas, S.p.a. Liquichimica Italiana, S.p.a. Liquichimica Robassomero, S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, S.p.a. Cip Zoo Alimentari, S.p.a. Cip Zoo Zootecnica, S.p.a. Immobiliare Agricola Commenda, S.p.a. Liquifarm Gruppo Industriale Alimentari G.I.A., S.p.a. I.PLA.VE. Industria Plastiche e Vernici, S.p.a. Immobiliare Liquigas, S.p.a. Estigas Sarda, S.p.a. Cip Zoo, è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori, nato a Roma il 27 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04657

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Voxson».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002 - serie generale - n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa. giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 ottobre 1981, con il quale la S.p.a. Voxson, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Emanuele Morici;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. G.F. Generale Finanziaria decreto ministeriale 22 marzo 1983, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 marzo 1995, con il quale il dott. Luciano Detti è stato nominato commissario nelle Procedure di amministrazione straordinaria delle predette società.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Voxson ed alla impresa collegata S.p.a. G.F. Generale Finanziaria, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuliano Maria Pompa, nato a Roma il 7 aprile 1941.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04658

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Salvarani».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 dicembre 1981, con il quale la S.p.a. Salvarani, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Giuseppe Contino;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Salvarani, sono nominati commissari liquidatori: il dott. Giorgio Averni, nato a Roma l'8 ottobre 1961, il dott. Maurizio Molinari, nato a Gossolengo (Piacenza) il 13 novembre 1947, l'avv. Sergio Trauner, nato ad Atene l'8 marzo 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04659

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Mandelli».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e

che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 gennaio 1994, con il quale la S.p.a. Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'ndustria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Spring in data 15 marzo 1994, S.p.a. Mandelli 2 in data 15 marzo 1994, S.p.a. Hitec Campania in data 15 marzo 1994, S.p.a. Mandelli in data 15 marzo 1994, S.p.a. Saimp Sistemi in data 15 marzo 1994, S.p.a. F.M.S. Fabbricazione Macchine Speciali in data 15 marzo 1994, S.r.l. Innse Macchine Utensili in data 15 marzo 1994, S.p.a. Prometa in data 15 marzo 1994, S.p.a. Program in data 25 marzo 1994, S.p.a. Diman in data 25 marzo 1994, S.p.a. Mandelli Finanziaria in data 25 marzo 1994, S.r.l. Teseo in data 25 marzo 1994, S.p.a. Plasma in data 6 aprile 1994, S.r.l. C.R. Consulenti Riuniti World in data 6 aprile 1994, S.r.l. T.S.S. Tecnologia Software Sistemi in data 6 aprile 1994, S.r.l. Omba Torni Verticali in data 6 aprile 1994, S.r.l. Tesi Tecnologie e Sistemi in data 6 aprile 1994, S.r.l. Hitec in data 6 aprile 1994, S.r.l. Siti Sistemi e Tecnologie in data 6 aprile 1994, S.r.l. Oerlikon Macchine in data 6 aprile 1994, S.p.a. Gimu in data 22 settembre 1994, S.r.l. Mandelli Cincinnati Milacron Aerospace in data 9 novembre 1994, S.p.a. F.M.E. Flexible Manufacturing Engineering in data 3 marzo 1995, S.r.l. Ing. Macerati in data 3 marzo 1995, S.r.l. Assioma in data 19 febbraio 1996, S.a. Mandellilux in data 7 marzo 1996, S.r.l. Sun in data 23 dicembre 1997, S.r.l. Sea in data 23 dicembre 1997, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Mandelli Industriale ed alle imprese collegate: S.p.a. Spring, S.p.a. Mandelli 2, S.p.a. Hitec Campania, S.p.a. Mandelli, S.p.a. Saimp Sistemi, S.p.a. F.M.S. Fabbricazione Macchine Speciali, S.r.l. Innse Macchine Utensili, S.p.a. Prometa, S.p.a. Program, S.p.a. Diman, S.p.a. Mandelli Finanziaria, S.r.l. Teseo, S.p.a. Plasma, S.r.l. C.R. Consulenti Riuniti World, S.r.l. T.S.S. Tecnologia Software Sistemi, S.r.l. Omba Torni Verticali, S.r.l. Tesi Tecnologie e Sistemi, S.r.l. Hitec, S.r.l. Siti Sistemi e Tecnologie, S.r.l. Oerlikon Macchine, S.p.a. Gimu, S.r.l. Mandelli Cincinnati Milacron Aerospace, S.p.a. F.M.E. Flexible Manufacturing Engineering, S.r.l. Ing. Macerati, S.r.l. Assioma, S.a. Mandellilux, S.r.l. Sun, S.r.l. Sea, sono nominati commissari liquidatori: il dott. Giorgio Averni, nato a Roma l'8 ottobre 1961, il dott. Maurizio Molinari, nato a Gossolengo (Piacenza) il 13 novembre 1947, l'avv. Sergio Trauner, nato ad Atene l'8 marzo 1934.

Il presente decreto sara comunicato alla camera di commercio territorialmente competente, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04660

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Enterprise».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile

1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 agosto 1998, con il quale la S.p.a. Enterprise - Società generale di costruzioni, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti il successivo decreto del Ministro dell'ndustria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo: S.r.l. Nuova Acqua Donata in data 11 dicembre 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 luglio 2001, con il quale è nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Enterprise sopra citate, l'avv. Carmelo Alessio;

Ritenuto di dover assicurare continuita nella gestione commissariale della Enterprise, tenuto conto della specificità di tale procedura dettata dalla localizzazione del ramo d'azienda in territorio libico e considerato che sono in corso trattative con le autorità libiche propedeutiche alla cessione a terzi del medesimo ramo d'azienda;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Enterprise - Società generale di costruzioni ed alla impresa collegata S.r.l. Nuova Acqua Donata è nominato commissario liquidatore l'avv. Carmelo Alessio, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 31 marzo 1935.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04661

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. IAM R. Piaggio».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 novembre 1994, con il quale la S.p.a. IAM R. Piaggio, è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari: il dott. Gian Luigi Francardo, il dott. Vittorio Agostino e il gen. Luciano Meloni;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. IAM R. Piaggio, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Alberti, nato a Genova il 17 luglio 1950.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04662

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. SIOG - Società italiana oleodotti Gaeta».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 agosto 1980, con il quale la S.p.a. SIOG - Società italiana oleodotti Gaeta, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 10 febbraio 1981 con il quale il prof. avv. Pier Giusto Jeager è nominato commissario nella predetta procedura di amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. SIOG - Società italiana oleodotti Gaeta, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuliano Maria Pompa, nato a Roma il 7 aprile 1941.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04663

DECRETO 1º aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa sociale Stradellina a r.l.», in Stradella e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale Stradellina a r.l.», con sede in Stradella (Pavia), codice fiscale n. 01306140185 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il

dott. Massimo Mustarelli, nato a Stradella (Pavia) il 3 dicembre 1963, domiciliato in Pavia, via Ambrogio da Fossano n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05408

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sofà country - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sofà country - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Matera, codice fiscale n. 01022790776 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Cinzia Loperfido, nata a Matera il 28 maggio 1961, ivi domiciliata in via Rocco Scotellaro n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05409

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ace Coop Agresta - Consorzio fra cooperative per la produzione di aceto», in Acerenza e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del presidente della cooperativa in data 20 novembre 2001 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ace Coop Agresta - Consorzio fra cooperative per la produzione di aceto», con sede in Acerenza (Potenza), codice fiscale n. 00557060761 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Cinzia Loperfido, nata a Matera il 28 maggio 1961, ivi domiciliata in via Rocco Scotellaro n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05410

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa quotisti Etfas Sassu soc. coop a r.l.», in Arborea e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilaneza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 ottobre 1999 e successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa quotisti Etfas Sassu soc. coop a r.l.», con sede in Arborea (Oristano), codice fiscale n. 00045040953 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Cristiana Casula, nata a Cagliari il 23 ottobre 1969, ivi domicialiata in via Sonnino n. 152, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05411

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.L.M. Cooperativa lavoratori Manet soc. coop. di prod. e lavoro», in Albano Laziale e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilaneza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.L.M. Cooperativa lavoratori Manet soc. coop. di prod. e lavoro», con sede in Albano Laziale (Roma), codice fiscale n. 05145231006 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Amabile Cono, nato a Sant'Arsenio (Salerno), domiciliato in Roma, via A. Cervesato n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Modena nel giorno 3 aprile 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica, presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Modena, il giorno 3 aprile 2003, causa interruzione della fornitura di energia elettrica, per manutenzione, ha anticipato la chiusura degli sportelli al pubblico alle ore 12.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 7 aprile 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A05430

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai venti nuovi studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei venti studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

3. I contribuenti a cui risultano applicabili i venti studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003, che intendono avvalersi del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2003, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2003.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese in venti nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2002, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo. Per lo studio di settore SG69U, è stato fissato un nuovo limite, in quanto trattasi della evoluzione di cinque studi (SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E) in vigore a decorrere dal periodo di imposta 1999 e approvati con decreto ministeriale del 26 febbraio 2000.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i venti studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2003, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2003.

Tale termine, che differisce da quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002: approvazione di 26 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei ventisei studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002: approvazione di tredici studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 17 aprile 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei tredici studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003: approvazione di diciannove studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2003: approvazione di venti studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 20 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 6 MARZO 2003.

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O DEI COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI

20 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2002	LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in euro)
SD17U – Fabbricazioni di articoli in materie plastiche	17.979
SD30U – Recupero e preparazione per riciclaggio	8.644
SD31U – Fabbricazione saponi e detersivi	14.070
SG40U – Localizzazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri	5.173
SG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	6.439
SG52U – Confezionamento di generi alimentari e non	8.252
SG53U – Organizzazione di convegni, traduzioni e interpretariato	6.755
SG54U – Sale giochi e biliardi	4.807
SG55U – Servizi di pompe funebri e attività connesse	14.332
SG69U – Costruzioni	12.461
SG78U – Attività delle agenzie di viaggio e turismo	17.721
SG87U – Consulenze finanziare	10.668
SK25U - Consulenze fornite da agronomi	4.873
SM13U – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	25.823
SM42U – Commercio al dettaglio di articoli medicali	22.090
SM43U - Commercio al dettaglio di attrezzature agricole	25.127
SM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio	25.823
SM45U - Commercio al dettaglio di mobili usati	6.522
SM46U - Commercio all'ingrosso di ottica, strumenti scientifici	24.103
SM48U - Commercio al dettaglio di animali vivi da affezione	16.173

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 20 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 6 MARZO 2003.

Nota tecnica e metodologica

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i venti studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2002, approvati con decreti ministeriali del 6 marzo 2003.

L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.

03A05284

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai diciannove dei venti nuovi studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei venti studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003, ad esclusione dello studio SD13U. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

3. I contribuenti a cui risultano applicabili i diciannove dei venti studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003, che intendono avvalersi del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2003, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2003.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei diciannove dei venti nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2002, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo. Per lo studio di settore SD13U, relativo al finissaggio dei tessili (codice attività 17.30.0), per il quale è stata approvata una «evoluzione» dello studio, si è ritenuto di non aggiornare i limiti dei ricavi o compensi determinati in occasione della precedente approvazione, analogamente a quanto stabilito per l'evoluzione dello studio di settore SG68U, relativo al trasporto di merci su strada, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 marzo 2002.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i diciannove dei venti studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2003, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2003.

Tale termine, che differisce da quello previsto al comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002: approvazione di ventisei studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei ventisei studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002: approvazione di tredici studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 17 aprile 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei tredici studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2003: approvazione di venti studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 19 DEI 20 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 21 FEBBRAIO 2003.

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O DEI COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI

19 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2002	LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in euro)
SD05U - Produzione e conservazione di carne	25.823
SD11U - Fabbricazione olio di semi e oliva	9.907
SD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte; produzione dei derivati del latte	25.823
SD23U – Corniciai	6.203
SG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	3.930
SG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari	11.285
SG76U - Servizi di ristorazione in self-service, mense	15.313
SG77U – Trasporti Marittimi	6.162
SG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimi, di altri mezzi di trasporto	967
SG81U – Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia	14.272
SG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni	9.466
SG83U - Gestione di strutture sportive	5.511
SG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	13.842
SK23U - Servizi di ingegneria integrata	7.845
SK24U - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari	3.432
SM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce	21.924
SM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie, articoli da viaggio	14.943
SM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico	12.359
SM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi	7.336

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE A 19 DEI 20 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 21 FEBBRAIO 2003.

Nota tecnica e metodologica

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i venti studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2002, approvati con decreti ministeriali del 21 febbraio 2003, ad esclusione dello studio di settore SD13U.

L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.

03A05285

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica e mutamento di denominazione della Parrocchia di S. Lorenzo, in Bevagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 marzo 2003, la parrocchia di S. Lorenzo, in Bevagna (Perugia), frazione Torre del Colle, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Lorenzo», con sede in Bevagna (Perugia), frazione Torre del Colle.

03A04617

Trasformazione della natura giuridica e mutamento di denominazione della Parrocchia dei Santi Giovanni e Marco, in Norcia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 marzo 2003, la parrocchia dei Santi Giovanni e Marco, in Norcia (Perugia), frazione San Marco, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa dei Santi Giovanni e Marco», con sede in Norcia (Perugia), frazione S. Marco.

03A04618

Trasformazione della natura giuridica e mutamento di denominazione della Parrocchia dei Santi Ilario Vescovo e Silvestro Papa, in Cascia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 marzo 2003, la parrocchia dei Santi Ilario Vescovo e Silvestro Papa, con sede in Cascia (Perugia), frazione Chiavano, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Ilario Vescovo», con sede in Cascia (Perugia), frazione Chiavano.

03A04619

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 24 marzo 2003, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto Helsingin Suomalainen Yhteishoulu - Helsinki - Finlandia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A04592

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica relativo al modello di dichiarazione «Unico 2003-PF», con le relative istruzioni, approvato con provvedimento del 21 marzo 2003.

Nel modello di dichiarazione «Unico 2003—PF» e nelle relative istruzioni, approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2003:

nella pag. 99 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 87 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 1), nella «Appendice», alla voce «Spese per prosecuzione lavori — Esempi», seconda colonna, all'ultimo rigo, le parole: «L'importo da indicare in colonna 5 è di euro 20.000,00», si intendono sostituite dalle seguenti: «L'importo da indicare in colonna 5 è pari ad un decimo di euro 20.000,00»;

nella pag. 100 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 88 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 1), nella «Appendice», alla voce «Spese per prosecuzione lavori — Esempi», prima colonna, all'ottavo rigo, le parole: «L'importo da indicare in colonna 5 è di euro 27.469,00», si intendono sostituite dalle seguenti: «L'importo da indicare in colonna 5 è pari ad un decimo di euro 27.469,00»;

nella pag. 100 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 88 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 1), nella «Appendice», alla voce «Spese per prosecuzione lavori — Esempi», prima colonna, al diciottesimo rigo, le parole: «L'importo da indicare in colonna 5 è di euro 77.469,00», si intendono sostituite dalle seguenti: «L'importo da indicare in colonna 5 è pari ad un decimo di euro 77.469,00»;

nella pag. 148 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 8 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 2), al paragrafo «2. Quadro RH — Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate», nel quinto capoverso, le parole: «... uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RN ...«si intendono sostituite dalle seguenti: «... uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RM ...»;

nella pag. 149 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 9 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 2), nel quarto capoverso, le parole: «colonna 7, quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA», si intendono sostituite dalle seguenti: «colonna 7, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA»;

nella pag. 171 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 31 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 2), nell'ottavo capoverso, le parole: «Nel rigo RT21, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate», si intendono sostituite dalle seguenti: «Nel rigo RT21, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni non qualificate»;

nella pag. 218 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 10 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 3), alla voce «Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, comma 8)», le parole:

«Il comma 4-*bis* introdotto nell'art. 14 della L. n. 537 del 1993 dall'art. 2, comma 8, della legge n. 289 viene stabilita, a decorrere dall'esercizio in corso al 1º gennaio 2003, la non deducibilità dei costi e delle spese ...», si intendono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-*bis* introdotto nell'art. 14 della L. n. 537 del 1993 dall'art. 2, comma 8, della legge n. 289, entrata in vigore il 1º gennaio 2003, stabilisce la non deducibilità dei costi e delle spese...»;

nella pag. 218 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 10 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 3), alla voce «Erogazioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)», le parole: «L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 dispone, a decorrere dall'esercizio in corso al 1º gennaio 2003, che il corrispettivo in denaro o in natura ...», si intendono sostituite dalle seguenti: «L'art. 90, comma 8, della legge n. 289, entrata in vigore il 1º gennaio 2003, dispone che il corrispettivo in denaro o in natura...»;

nella pag. 219 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 11 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 3), alla voce «Oneri di utilità sociale (art. 90, comma 9)», le parole: «Per effetto dell'art. 90, comma 9, della legge n. 289, è stata abrogata, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003, la lettera *c-octies*) dell'art. 65, comma 2, del Tuir ...», si intendono sostituite dalle seguenti: «Per effetto dell'art. 90, comma 9, della legge n. 289, entrata in vigore il 1º gennaio 2003, è stata abrogata la lettera *c-octies*) dell'art. 65, comma 2, del Tuir...»;

nella pag. 240 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 32 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 3), nel secondo capoverso, al decimo rigo, le parole: «... Per il 2002, tale deduzione è pari a euro 29,24 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro 47,94 per quelli effettuati oltre tale ambito;», si intendono sostituite dalle seguenti:

«... Per il 2002, tale deduzione è pari a euro 31,83 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro 52,20 per quelli effettuati oltre tale ambito;»;

nella pag. 287 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 79 delle istruzioni per la compilazione del fascicolo 3), nel secondo capoverso sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel commento al rigo FC24, le parole: «... — diversi da quello di residenza della medesima CFC —...», si intendono soppresse;

b) nel commento al rigo FC32, le parole: «... non residenti nel territorio dello Stato della CFC, ...», si intendono soppresse;

c) nel commento al rigo FC33, le parole: «... (diversi da quello di residenza della CFC) ...», si intendono soppresse;

d) nel commento al rigo FC35, le parole: «... — diversi da quello di residenza della CFC medesima —...», si intendono soppresse;

nella pag. 309 della *Gazzetta Ufficiale* (quadro RS del fascicolo 3 del modello), nel rigo RS3O, le parole: «... Mod. UNICO 2000», si intendono sostituite dalle seguenti: «... Mod. UNICO 2001».

03A05563

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Procedimento finalizzato all'identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 - Proroga dei termini.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del consiglio del 15 aprile 2003, ha stabilito di prorogare di sessanta giorni i termini del procedimento finalizzato all'identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001, di cui è stata data comunicazione di avvio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2002, per ulteriori verifiche istruttorie.

La comunicazione di proroga dei termini del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

03A05414

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA-CONCA

Avviso di adozione dell'integrazione al progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico: fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idraulica (torrente Uso, fiume Marecchia e torrente Conca).

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale Marecchia-Conca ha adottato nella seduta del 21 marzo 2003 l'integrazione al progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico: fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idraulica (torrente Uso, fiume Marecchia e torrente Conca).

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione, nell'orario di ufficio, presso: la segreteria tecnico-operativa dell'Autorità interregionale di bacino, via Petruzzi n. 13 - Rimini; le regioni: Emilia-Romagna, servizio difesa del suolo, via dei Mille n. 21 - Bologna; Toscana, area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze; Marche, servizio LL.PP. e difesa del suolo, via Palestro n. 19 - Ancona; le province di: Rimini, servizio ambiente, via Dario Campana n. 64; Pesaro/Urbino, servizio uso del suolo via Gramsci n. 4, Pesaro; Arezzo, servizio tutela dell'ambiente, via A. Testa n. 2; Forlì/Cesena, piazza Morgagni n. 9 - Forlì; le Comunità montane: Valtiberina Toscana, via S. Giuseppe n. 32 - S. Sepolcro (Arezzo); Altavalmarecchia, piazzale Bramante n. 11 - Novafeltria (Pesaro/Urbino); Valle del Marecchia, via Roma n. 96/98 - Torriana (Rimini); del Montefeltro, via Amaducci n. 34 - Carpegna (Pesaro/Urbino).

Le osservazioni possono essere inoltrate per competenza territoriale alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e per conoscenza all'Autorità di bacino interregionale Marecchia Conca, entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

03A05431

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato: numero marchio: 40FE, impresa: Salmi Davide, sede: Formignana, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del dirigente del I° settore n. 38 dell'11 aprile 2003.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

03A05429

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501099/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.